



QUADRO NORMATIVO A TUTELA DEI PIPISTRELLI

dal Piano d'Azione Chiroterri in Lombardia

Convenzioni internazionali di riferimento

La **Convenzione di Berna**, “convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, fu elaborata nel 1979, divenne esecutiva dal 1 giugno 1982 e grazie alla **L. 5 agosto 1981, n°503**, è resa esecutiva in Italia. Per questa convenzione le specie “minacciate d'estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell'Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”). In tale Allegato sono elencati tutti i chiroterri europei, ad eccezione di *Pipistrellus pipistrellus*.

L'esigenza di una tutela rigorosa dei chiroterri è sancita anche dalla **Convenzione di Bonn** sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla **L. 25 gennaio 1983, n. 42**, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.

Con la **L. 27 maggio 2005, n. 104** in Italia è stato reso esecutivo il **Bat Agreement**, “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - EUROBATS”. È un testo normativo nato per concretizzare gli obiettivi della Convenzione di Bonn, relativamente alle specie di chiroterri europei, definite “seriamente minacciate dal degrado degli habitat, dal disturbo dei siti di rifugio e da determinati pesticidi”.

L'Accordo sancisce l'obbligo, per le Parti contraenti, di “assegnare a un organismo competente responsabilità di consulenza circa la conservazione e la gestione dei Chiroterri, con particolare riguardo ai problemi relativi alla loro presenza negli edifici” (art. III), nonché di implementare forme di rilevamento chiroterrologico nelle costruzioni antropiche al fine di una successiva rendicontazione a livello internazionale. L'Accordo sancisce inoltre che le specie presenti nel continente europeo siano considerate con riferimento ai complessivi areali di distribuzione, in Paesi europei ed extraeuropei.

Altra convenzione cardine per la tutela della chiroterrofauna è la **Convenzione di Rio de Janeiro** sulla diversità biologica del 5 giugno 1992, ratificata in Italia con la **L. 14 febbraio 1994, n. 124**. Fra i principali obiettivi della Convenzione vi è la conservazione della diversità biologica e, a tal fine, le Parti contraenti sono chiamate a elaborare o adattare, se già esistenti, strategie, piani o programmi nazionali. La Convenzione cita esplicitamente il monitoraggio (Art. 7) come parte integrante della stessa. In particolare, nel Comma b, fa riferimento all'esigenza di dare priorità alle componenti della biodiversità che richiedono urgenti misure di conservazione, come i chiroterri, attraverso costanti monitoraggi.

Così come per la convenzione di Berna, la Convenzione di Rio delega le Parti contraenti ad adottare le misure necessarie a tale fine, nell'ambito delle proprie politiche di pianificazione, di sviluppo e nei provvedimenti specifici in materia di conservazione.

◀ **Direttiva Habitat e disposizioni per ZSC** ▶

Pilastro per la conservazione della biodiversità è la Direttiva comunitaria **92/43/CEE** relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, nota come **Direttiva Habitat** attuata in via regolamentare con **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357**, integrato e modificato dal **D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120**.

La Direttiva ascrive le specie considerate “in pericolo”, le specie vulnerabili, le specie rare e quelle endemiche necessitanti di particolare attenzione, alla categoria delle “specie di interesse comunitario”, e individua nell'**Allegato IV** quelle che, fra di esse, “richiedono una protezione rigorosa”. Tale elenco comprende tutte le specie di chiroterri europei, parte delle quali sono ulteriormente citate nell'**Allegato II** della Direttiva, relativo alle specie “la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione”.

La Direttiva costituisce il quadro giuridico entro il quale si applicano le disposizioni della Convenzione di Berna a livello di Comunità Europea. In particolare, la Direttiva 92/43/CEE concretizza raccomandazioni di tutela delle specie e degli habitat, già espresse nella Convenzione di Berna, attraverso la costituzione della rete di aree protette **Natura 2000**, con lo scopo di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Tutti i SIC della regione Lombardia sono stati designati come ZSC tra il 2014 e il 2016, con tre Decreti Ministeriali (**DM 30 aprile 2014, DM 2 dicembre 2015 e DM 15 luglio 2016**).

Ulteriori disposizioni utili per concretizzare la tutela delle specie di chiroterri e dei loro habitat, siti di rifugio compresi, si applicano agli ambiti designati come ZSC (Zone Speciali di Conservazione) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Tali disposizioni, esplicitate negli artt. 4 e 5 del D.P.R. 357/1997 mod. e int. dal D.P.R. 120/2003, riguardano in particolare le specie di chiroterri in Allegato B, poiché le medesime possono motivare o concorrere a motivare la selezione dei siti Natura 2000.

Con **D.G.R. n. X/1029 del 5 dicembre 2013** sono state adottate le misure di conservazione sito specifiche relative a 46 ZSC in Lombardia. Le misure adottate specificatamente per i chiroterri riguardano innanzitutto la protezione attiva dei siti di rifugio, sia ipogei sia situati negli edifici e negli alberi. Per questi ultimi si prevedono norme per una gestione forestale che promuova una diversificazione sia strutturale che in termini di specie, al fine di incrementare la biodiversità, la presenza di necromassa e la creazione di alberi habitat. Alcune misure di conservazione riguardano il monitoraggio delle popolazioni, in particolar modo quelle che frequentano le cavità ipogee e le aree forestali. Infine, alcune misure sono volte alla sensibilizzazione del pubblico con campagne *ad hoc* sulle problematiche connesse alla presenza di chiroterri negli edifici.

All'interno delle ZSC, eventuali piani territoriali o interventi “non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso”, devono essere sottoposti alla procedura di **valutazione d'incidenza**. Secondo gli indirizzi presenti nella normativa nazionale, la valutazione viene espressa sulla base di uno studio volto a individuare e ponderare gli effetti della realizzazione del piano/intervento sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Poiché fra le motivazioni per la selezione dei siti vi è l'importanza per le specie di chiroteri dell'Allegato B, la valutazione dell'incidenza sullo stato di conservazione di tali specie ha particolare rilevanza. La relazione chiroterologica, parte dello studio finalizzato alla valutazione d'incidenza, dovrà indicare le eventuali misure volte a minimizzare le interferenze; qualora, nonostante l'adozione di tali precauzioni, persista un giudizio di incidenza negativo, ciò potrà portare a rinunciare alla realizzazione del piano/intervento in progetto, a meno che, in assenza di alternative progettuali, s'impongano "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica" e si realizzino congrui interventi di compensazione.

Poiché i chiroteri rappresentano una componente faunistica estremamente vagile, può rendersi necessario sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza anche piani/interventi relativi ad ambiti esterni ai confini delle ZSC, ma utilizzati dalla chiroterofauna come aree di foraggiamento.

La Direttiva Habitat (art. 11) stabilisce che gli Stati membri garantiscano la **sorveglianza dello stato di conservazione delle specie**, con particolare riguardo a quelle prioritarie, e ogni sei anni elaborino una relazione sullo stato di attuazione della Direttiva, includendo le informazioni inerenti i principali risultati della sorveglianza (art. 17). Al fine di predisporre tale documento, il D.P.R. 357/1997 mod. e int. dal D.P.R. 120/2003, stabilisce che le Regioni e le Province Autonome comunichino annualmente i principali risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, fra cui vi sono tutte le specie di Chiroteri, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (art. 13).

◀ Quadro normativo nazionale e regionale ▶

Sul territorio nazionale, i chiroteri appartengono alla fauna "particolarmente protetta" secondo la **L. 11 febbraio 1992, n°157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria. La Legge identifica con la definizione di "particolarmente protette" le specie faunistiche che necessitano delle maggiori attenzioni di tutela. I chiroteri, benché non compaiano direttamente nell'elenco delle specie di Mammiferi dichiarate particolarmente protette (art. 2, comma 1, lettera a), sono interessati da tale definizione in quanto comprensivi di specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come minacciate d'estinzione (art. 2, comma 1, lettera c).

◀ È pertanto vietato abbattere, catturare, detenere e commerciare esemplari di qualsiasi specie di chiroteri italiani (artt. 21 e 30 della L. 157/92; art. III del *Bat Agreement - EUROBATS*; art. 6 della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.). Deroche a tali disposizioni possono essere ottenute per catture a scopo di studio. Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all'art. 30 della L. 157/92 e alle successive integrazioni.

Le medesime indicazioni sono recepite a livello regionale dalla **L.R. 16 agosto 1993, n. 26**. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e ss. mm. (**DGR n. 5/55655 del 27 luglio 1994, L.R. 8 luglio 2015, n. 19, L.R. 25 marzo 2016, n. 7**).

Le normative vigenti dispongono inoltre il divieto di arrecare disturbo agli esemplari, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l'ibernazione, nonché il divieto di alterare o distruggere i siti di rifugio (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97 modificato con **D.P.R. 120/2003**). Relativamente a quest'ultimo aspetto, sono citati i "siti di riproduzione", "di sosta" e "di riposo", cosicché tutte le tipologie di siti di rifugio utilizzate dai Chirotteri risultino interessate dalla disposizione. Per le violazioni a tali norme non sono previste sanzioni specifiche, ma comportamenti tali da causare un danno ambientale "significativo" possono essere sanzionati con riferimento alla normativa sul danno ambientale, che si applica a tutte le specie italiane di chirotteri (**Direttiva 2004/35/CE**, "Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale" resa esecutiva in Italia dal **D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**). Nell'Allegato I della Direttiva 2004/35/CE (Allegato 4 del D.Lgs. 152/2006) vengono esplicitati i criteri per valutare la "significatività" del danno. L'ambito di applicazione della normativa sul danno ambientale riguarda le attività professionali elencate nell'Allegato III della Direttiva, o qualsiasi altra attività professionale, in caso di comportamento doloso o colposo del responsabile. I criteri e gli obiettivi da perseguire ai fini della riparazione del danno sono fissati nell'Allegato II della Direttiva, corrispondente all'Allegato 3 del D.Lgs. 152/06. La tutela dei chirotteri viene quindi attualmente integrata con la norma relativa al "danno ambientale", di cui all'art. 18 della **L. 8 luglio 1986 n. 349**, "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale", testo aggiornato e coordinato con il **D.Lgs. 31 marzo 1998, n°112**; l'articolo 1, commi da 438 a 442 della **L. 23 dicembre 2005, n.266** e il **D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152**. Essa così recita: "qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato". Inoltre la **Direttiva 2008/99/CE** del 19 novembre 2008 "sulla tutela penale dell'ambiente", attuata col **D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011**, basata sulla Direttiva 2004/35/CE, istituisce un numero di reati gravi ai danni dell'ambiente e obbliga gli Stati membri a prevedere, nella loro legislazione nazionale, sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente.

Più in generale, legislazione ambientale e legislazione relativa al patrimonio culturale convergono sull'obiettivo fondamentale della conservazione "a beneficio delle generazioni presenti e future". A fronte di tali motivazioni il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rispettivamente attraverso la Direzione generale per la protezione della natura e la Direzione per i beni architettonici e paesaggistici, hanno siglato nel 2006 un Protocollo biennale d'Intesa per la redazione di Linee Guida per la conservazione dei chirotteri negli edifici, da realizzare con la collaborazione del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri. Tale documento è stato pubblicato nel 2008 e contiene procedure concordate e azioni necessarie per conciliare la conservazione dei chirotteri con le esigenze antropiche di tipo diverso, connesse sia alla fruizione degli edifici (particolarmente quelli di interesse storico-monumentale) sia alla realizzazione di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione.

Sito web del Progetto Life Gestire 2020: www.naturachevale.it
Sportello pipistrelli: pipistrelli@valpredina.eu – 3473941266 – 035956140
FB: Sportello pipistrelli. Instagram: sportello_pipistrelli